



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, recante la "Nomina dei Ministri", con il quale il Professore Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;

VISTO l'art.15, comma 3bis, del Decreto Legge n.104/ 2013, convertito con modifiche, dalla Legge 8.11.2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato il DM 30 settembre 2011;

VISTA l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2019/2020, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM 948/2016;

VISTO il parere favorevole del MEF, espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato con prot. 7102 del 4 febbraio 2019 per il numero complessivo di 40.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2018/2021;

VISTO il D.M. del 21 febbraio 2019, n. 118 di attribuzione dei posti per l'a.a. 2018/2019;

PRESO ATTO che non è stata data ancora attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 1

Nel corrente anno accademico 2019/2020, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 citato in premessa, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.

Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all'articolo 4 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni **2 e 3 aprile 2020** nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 2 aprile 2020 prove scuola dell'infanzia, **pomeriggio del 2 aprile 2020** prove scuola primaria;

mattina del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria I grado, **pomeriggio del 3 aprile 2020** prove scuola secondaria II grado.

Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite si rimanda a quanto disposto dai commi 5 e 6 dall'art. 3 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

In deroga a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di **maggio 2021**.

Art.2



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all' art. 3, comma 1 (*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*) e all'art. 5 (*Disposizioni transitorie e finali*), comma 2, del D.M. n. 92/2019.

Roma,

IL MINISTRO
Prof. Gaetano MANFREDI